

(N. 411)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1949

Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito in legge 8 aprile 1937, n. 631, vennero assoggettate alla sola tassa proporzionale di registro di lire 0,05 per cento le cessioni pro-soluto e quelle pro-solvendo e le costituzioni in pegno di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e le Aziende dipendenti, derivanti da forniture di qualsiasi genere, effettuate da ditte commerciali ed industriali a favore di aziende di credito in relazione a finanziamenti da queste ultime concessi. Le operazioni di finanziamento vennero assoggettate alla tassa proporzionale di registro di lire 0,10 per cento; tutti gli atti relativi a quanto sopra vennero assoggettati alla tassa fissa di registro di lire 10.

Lo stesso trattamento tributario venne esteso alle cessioni e costituzioni di pegno ed ai finanziamenti relativi a crediti derivanti da operazioni in genere aventi per il cedente carattere commerciale, comprese quelle derivanti da affari di esportazione.

Il trattamento tributario di cui sopra, applicabile dapprima fino al 31 dicembre 1938, fu successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1939 con il regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, fino al 31 dicembre 1940 con la legge 23 marzo 1940, n. 286, fino al 31 dicembre 1942 con la legge 11 marzo 1941, n. 178, fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra con il regio decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1633, fino al 30 giugno 1947 col de-

creto legislativo 31 ottobre 1946, n. 480, ed infine al 31 dicembre 1948 con decreto legislativo 18 settembre 1947, n. 1385.

La necessità che il trattamento tributario di cui trattasi venga ulteriormente prorogato permane tuttora.

Invero se debbono ritenersi evidentemente superate le ragioni specifiche che giustificano i provvedimenti stessi all'atto della loro emanazione (sviluppo della autarchia e preparazione bellica), altri e ben più rilevanti motivi si presentano attualmente in favore del mantenimento del predetto trattamento tributario; basti considerare le necessità connesse con la ricostruzione e la ripresa economica nazionale da un lato e dall'altro le difficoltà per le Amministrazioni pubbliche di effettuare con sollecitudine i pagamenti conseguenti ad appalti, concessioni, commesse di lavori, forniture di servizi e di merci, in dipendenza di opere per il ripristino, conseguente a danni e distruzioni causate dalla guerra, ovvero per il potenziamento economico italiano.

È evidente che finchè permarranno tali ritardi e difficoltà nei pagamenti da parte dello Stato e degli Enti locali, sarà necessario consentire agli appaltatori, concessionari, fornitori ecc., di poter smobilitare bancariamente i loro crediti senza eccessivi oneri tributari, perchè non sarebbe equo che lo smobilizzo do-

vesse comportare — oltre al carico degli interessi per il finanziamento bancario — anche l'aggravio delle normali aliquote di imposta di registro, di tasse sulle anticipazioni ecc., per la cessione o la costituzione in pegno dei crediti stessi.

La necessità di tale proroga è stata prospettata anche da parte del Ministero del commercio estero, dell'Associazione bancaria italiana e della Confederazione generale dell'industria.

Ciò stante è stato predisposto lo schema di provvedimento legislativo in esame, che concede una proroga biennale — e non di carattere quasi permanente — poichè la riduzione delle normali aliquote trae origine da motivi contingenti, che è auspicabile possano venir meno con il graduale assestamento economico e finanziario già programmato.

Il testo del provvedimento stesso è analogo a quello della precedente proroga, concessa con decreto legislativo 18 settembre 1947, n. 1385, con una unica aggiunta diretta a precisare che l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 17 marzo 1941, n. 178, si limita, per evidenti ragioni, alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data della cessazione dello stato di guerra.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È esteso dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1950 la efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

È altresì estesa dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.